

Attuazione della Direttiva Habitat a Malta

Giovanni Grixti – Roma 27.X.2019

Informazione Pertinente

- Malta membro dell'UE – 1 Maggio 2004
- Prima richiesta per unire la CE – 1990
- Opinione positiva della Commissione 1993
- Richiesta sospesa 1996
- Richiesta riattivata 1998
- Negoziati formali 2000
- Membro 2004

- Una nuova **Planning Act** promulgata molto prima dell'ingresso nell'UE
Development Planning Act I – 1992
(Capitolo 356)

Nasce : The Malta Environment and Planning Authority.

- Environment Protection Act XX – 2001
(Capitolo 549) – coincidenza o no siccome l'ambiente e' a livello alto sull'agenda da Maastricht
- Environment and Development Planning Act X – 2010
 - Biodiversita'
 - Conservazione

Malta Environment and Planning Authority (Act I – 1992)

- Maggiormente destinata a regolare autorizzazioni per sviluppo.
- Effetto diretto sull'ambiente fisico
- Qualche considerazione per l'ambiente biologico (habitat)
 - Ez: "l'ordine per la preservazione degli alberi" art 48..

“Conservazione” in relazione alla protezione dell'ambiente significa una serie di misure necessarie per mantenere o ristabilire l'habitat e la popolazione delle specie di fauna e flora selvatiche a livello favorevole

Development Planning Act – Capitolo 552

Conservazione, fauna, flora,
Environment Impact Assessment

Regolamenti per proteggere la Flora, Fauna e Habitat Naturali

- Primi regolamenti del genere
- Avviso Legali (AL) 311 – 2006
a cura di due Ministeri diversi:
The Development Act - 1992
The Environment Protection Act of 2001

2004

- L'obbligo di recepire Direttive dell'CE/UE
- Direttiva Consiglio 92/43 EEC 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Tecniche di recepimento

- Tecniche generale dell'abbozzo
- Adozione
- *Cut and Paste*
- Importazione *mutatis mutandis*
- Con riferimento
- Abbozzo originale che tieni in considerazione la forma locale escludendo concetti alieni, riferimento incrociate

Recepire Habitats

- Obiettivo Principale :
 - Gli stati membri dovrebbero fare di piu' che prevenire la distruzione degli habitat.
 - Gli stati membri devono adottare misure di gestione positive
 - Per garantire che gli habitat siano mantenuti e ripristinati in modo prospero.

- Le Direttive richiedono due tipi di disposizioni
 1. Disposizioni di designazione e gestione del sito
 2. Disposizioni per proteggere le speci

- Mirate alla conservazione delle aree centrali di quelle specie elencate in Allegato II nonché i tipi di habitat in Allegato I.
- Per stabilire un sistema generale di protezione rigorosa per le specie in pericolo di estinzione in elencate in Allegato I e anche adottare misure specifiche nei confronti delle specie selezionate in Allegato V.

Articolo 6 DC 92/43/EEC

- Per le zone speciali di conservazione, gli State membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II presenti nei siti

- Le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie.
- Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza.

- Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Sentenze del CGUE

“In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 249 ...la direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per attuare nel diritto interno la direttiva considerata. Tuttavia, per costante giurisprudenza, e' vero che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale ../

../.. e letterale del suo contenuto in una disposizione di legge espressa e specifica e può trovare realizzazione, in forza del suo contenuto, in una situazione giuridica, ma solo a condizione che quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa.

“Ne consegue che nell'ambito della direttiva habitat, che stabilisce norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa, anche per quanto riguarda gli obblighi fondamentali di sorveglianza e di controllo, come quelli imposti alle autorità nazionali dagli artt.11, 12, n.4, e 14, n.2, della detta direttiva.

C-6/04, Commissione v. Regno Unito
(para 21, 25, 26)

- “ ... va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva, devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto ...”
- **C-415/01, Commissione v. Regno di Belgio** (para. 21)

“Inoltre, non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva...”

C-508/04 Commissione v. Rep. d’Austria (para 80)

CGE re Articolo 6(1)

“Quanto all addebito formulato dalla Commissione, va osservato che tanto l’art. 6, n. 1, della direttiva, quanto l’art. 9, n. 5, del No NSchG utilizzano i termini <<all’ occorrenza>>. Tuttavia, nella disposizione di diritto nazionale, I detti termini si riferiscono in generale a tutte le misure di conservazione, il che significa che, secondo tale disposizione, l’attuazione di tali misure non e’ obbligatoria

“Per contro, all’art. 6,n.1, della direttiva, gli stessi termini si riferiscono soltanto a casi esemplificativi particolari, cioe’ a taluni mezzi o scelte tecniche di conservazione che sono definiti come <<appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo>>

“Pertanto , la direttiva impone l’adozione di misure di conservazione necessarie, il che esclude ogni margine discrezionale in ../..

../.. materia degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette misure.”

C-508/04 Commissione v. Rep. d'Austria (para 74-76, 87-90)

Recepimento Habitat a Malta

AL 311/2006 (LS 549.44)

Flora, Fauna and Natural Habitats Protection Regulations.

- Inizialmente a cura di due Ministeri diversi:

The Development Act - 1992

The Environment Protection Act of 2001

Regolamenti per implimentare:

- Dir CE 92/43/CEE
- Dir CE 79/409 Conservazione di uccelli selvatici (poi 2009/147)
- Convenzione sulla Diversita' Biologica
- Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (EC 1979 – Berna)

- Convenzione per la conservazione delle specie migratorie di animali selvatiche
- Protocollo relativo agli arei specialment protetti e la diversita biologica nell'Mediterraneo della convenzione di Barcellona

- Abrogazione dei Regolamenti:
 - The Flora and Fauna (Protection) Regulations 1993
 - The Capture and Killing Methods (Prohibition), Regulations, 2002
 - Flora, Fauna and Natural Habitats Protection Regulations, 2003

- L'introduzione di regolamenti derivanti d'altre disposizione di legge – recepimento più efficace
 ez: specie aliene e invasive (concetto non trattato dalla Direttiva ma introdotto nel Regolamento a dare più forza all'Autorità per proteggere l'habitat naturale e aree speciali da conservazione)

- L'Autorità (per l'ambiente e le risorse – ERA) può prendere tutte le misure per prevenire, controllare e monitorare l'introduzione di organismi alieni che hanno il potenziale di stabilire una popolazione nell'ambiente e, o di essere di pericolo per la flora e fauna locale
- La proibizione di importare o di tenere
- La proibizione di rilasciare o il tentare di rilasciare, mantenere o di assistere in modo intenzionato per tale stabilimento.

Ambito

- Contribuire verso garantire la biodiversità nell'territorio degli Stati membri attraverso la conservazione dell'habitat naturale e della flora nelle isole di Malta
- Sostenere o ripristinare a livello di stato favorevole, habitat naturali e specie di flora d'interesse Comunitario considerando esigenze economiche, sociali e culturali e caratteristiche regionali e locali

Parte I - Interpretazione

- Interpretazioni piu' ampie a cause dell'armonizzazione di varie disposizioni di legge
ez: "aree protette speciali" (Dir Uccelli – Allegato I dell'Regolamento per la conservazione degli uccelli selvatiche AL 79/06)

Parte II – Rete Ecologica

- Riflette l'obbligo degli SM di cui dispone l'articolo 3 Dir
- Composto da siti che caratterizzati di essere:
 - Rappresentativi di tipi di biodiversita'
 - Habitat a rischio di scomparsa
 - Habitat indispensabile per la sopravvivenza, riproduzione e recupero di specie a rischio
 - Specie endemici o possibilmenti endemici

- D'importanza notevole a cause d'interesse scientifico, ecologico, di biodiversita', biogeografico, zoologico, botannico, estetico, culturale, di paesaggio or educativo
- Formante parte della rete Natura 2000
- Qualsiasi altro sito che pare all'Awtorita' di avere rilevante caratteristiche non incluse in questo elenco

- L'Awtorita' deve contribuire per lo stabilimento della rete ecologica Europea di arei speciali di conservazioni nell'ambito di Natura 2000
- Deve proporre un elenco di siti speciali di conservazione d'importanza internazionale con l'obiettivo di estendere la network.

Misure di Gestione Positive

“La direttiva richiede che gli SM facciano di piu' che semplicemente prevenire l'ulteriore deteriorazione di specie e tipi di habitat. Decono adottare misure di gestione positive per garantire che le loro popolazioni siano mantenute o ripristinate a uno stato di conservazione favorevole”.

Parte III - Siti Protetti

- Disegnazione di ASC o ASP
- Pubblicazione
- Linee guida per la gestione e conservazione di aree protette
- Azzionamento
- Zone cuscinette o aree di gestione
- Misure di conservazione
- Evitare l'inquinamento o deterioramento habitat al di fuori di ASP

- Accordi di gestione con ogni proprietario, locatario o occupante
- Potere di effettuare ordini di conservazioni per contribuire alla protezione della biodiversita'
- Notizie di Protezione (tramite la gazzetta del governo)
- Restrizioni di attivita' sul sito
- Misure di compenso da notificare al Commissione

Parte IV – Protezione delle specie

- Rispetta art. 12 & 13 Dir – misure per stabilire un sistema di protezione stretta di specie animali e vegetali
- Proibizioni di raccogliere, tagliare, sradicamento, distruzione or danneggiamento delle specie in rassegna Allegamenti
- Penali (discusse da seguire)

Parte V – Re/introduzione Specie

- Controllo di specie alieni
- Re/introduzione di specie originarie di Malta.

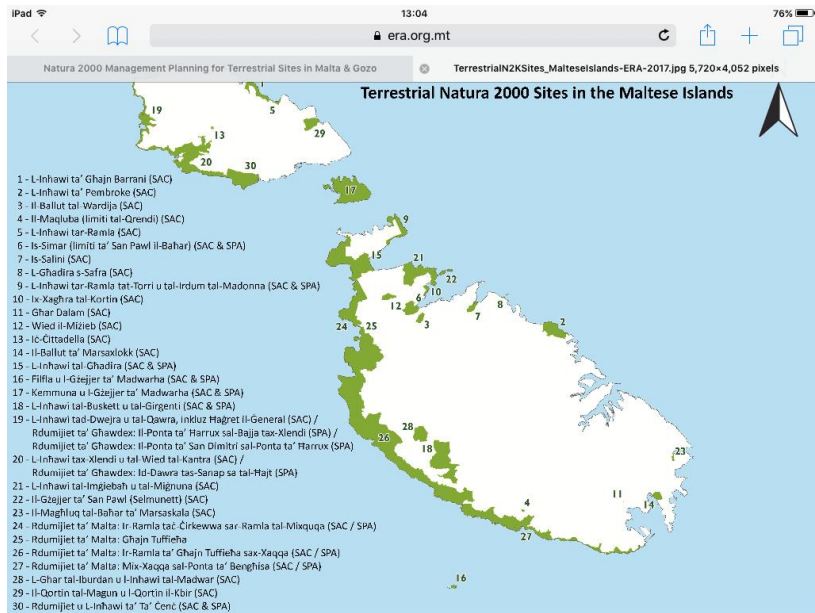
Parte VI – Metodi Cattura e Uccisione

- I metodi indiscriminati di cattura in grado di provocare la scomparsa o grave disturbo

Disposizioni penali

- La violazione e la mancata osservanza delle norme costituisce reato:
- Raccolta, danno, cattura o uccisione – multa da Euro 465.87 fino Euro 2,329.37 per ogni esemplare – prima offesa
- Euro 1,164.69 fino a Euro 4,658.75 o reclusione fino a 2 anni o entrambi – seconda offesa

- Violazione contro Ordini di Conservazione / Ordini di Protezione
 - Euro 500 fino a Euro 5,000 – prima offesa
 - Euro 1,000 fino a Euro 20,000 o reclusione fino a 2 anni o entrambi – seconda offesa
- Violazione o tentativo contro piani di gestione
 - Multa fino a Euro 60,000. Se l'autore persiste oltre 3 mesi – reclusione fino a 2 anni



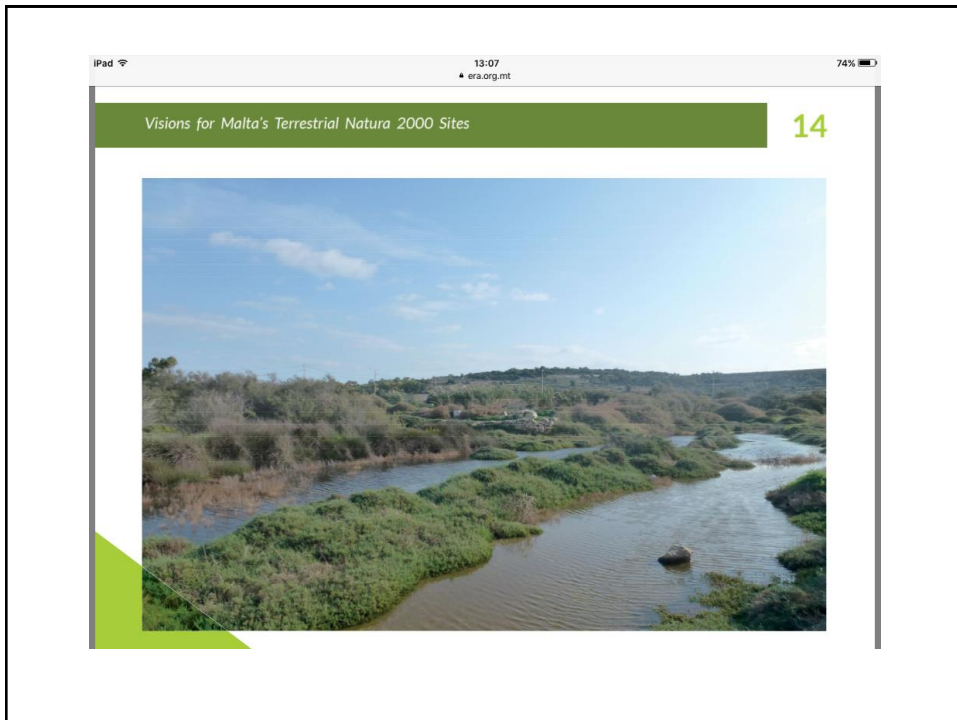
13:07 era.org.mt 74%

Natura 2000 Management Planning for Terrestrial Sites in Malta & Gozo TerrestrialN2KSites_Malteselands-ERA-2017.jpg 5,720x4,052 pixels

Name of Terrestrial Natura 2000	Vision Fiche	Government Notice
L-Inhawi ta' Ghajn Barrani	Link	G.N. 1371 of 2016
Il-Maqjuba (limiti tal-Qrendi)	Link	G.N. 1372 of 2016
L-Ghadira s-Safra	Link	G.N. 1373 of 2016
Ix-Xaghra tal-Kortin	Link	G.N. 1374 of 2016
Ghar Dalam (limiti ta' Birzebbuga)	Link	G.N. 1375 of 2016
Ic-Cittadella	Link	G.N. 1376 of 2016
Filla u l-Gzejjer ta' Madwarha	Link	G.N. 1377 of 2016
Il-Gzejjer ta' San Pawl (Selmunett)	Link	G.N. 1378 of 2016
All other terrestrial Natura 2000 sites*	Link	G.N. 1379 of 2016

* Management Plans and Vision Fiches for other terrestrial Natura 2000 sites can be found in the table below

Name of Terrestrial Natura 2000	Vision Fiche	Management Plan	Annex
Il-Ballut ta' Marsaxlokk	Link	Link	Link
Il-Ballut tal-Wardija	Link	Link	Link
Il-Magħluq tal-Bahar ta' Marsaskala	Link	Link	Link
Il-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbir	Link	Link	Link
Is-Salini	Link	Link	Link
Is-Simar (limiti ta' San Pawl il-Bahar)	Link	Link	Link
Kemmuna u l-Gzejjer ta' Madwarha	Link	Link	Link
L-Ghar tal-Ibordan u l-Inhawi tal-Madwar	Link	Link	Link
L-Inhawi ta' Pembroke	Link	Link	Link



Casi dinanzi CGUE

- Nessun caso
 - Attuazione
 - Azione considerate contro le disposizioni della Direttiva.

Giurisprudenza Nazionale

- Possesso di specie protette:
 - 2016 = 1
 - 2017 = 10
 - 2018 = 11

Grazie per la vostra gentile attenzione.